



Alla c.a. Settore Genio Civile Valdarno inferiore

e p.c. Comune di Pisa

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.
Prevenzione Zona Pisana

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per intervento di difesa dell’abitato e ottimizzazione delle opere a protezione del litorale di Marina di Pisa (Intervento 2018EMA0056 - CUP J59J21009050001). Proponente: Settore Genio civile Valdarno inferiore. Nota di risposta.

In riscontro alla vostra nota prot. 0290432 del 24/05/2024 e relativa documentazione allegata, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con riferimento all’intervento di difesa dell’abitato e ottimizzazione delle opere a protezione del litorale di Marina di Pisa (Intervento 2018EMA0056 - CUP J59J21009050001), si comunica quanto segue.

Premessa

La Provincia di Pisa con Determina Dirigenziale n. 999 del 22/02/2013 ha escluso con prescrizioni dalla procedura di VIA il progetto di “Int.5 - Marina di Pisa: difesa abitato, modifica opere esistenti e ripascimento arenile - lotto 3 interventi di adeguamento delle opere di difesa celle 4 e 5”, Proponente Servizio Difesa del suolo della Provincia di Pisa.

Il progetto prevedeva, in analogia e in continuazione a quanto già realizzato nelle celle 6 e 7, la realizzazione di una spiaggia in ghiaia nel tratto compreso tra le celle 4 e 5 (fra piazza Sardegna e Piazza Baleari) contenuta da un pennello trasversale di delimitazione delle celle collegato alla scogliera radente e la sostituzione delle barriere emerse con una barriera di tipo soffolta. Il Progetto è stato realizzato e concluso nel 2016.

A seguito delle mareggiate che hanno interessato il litorale nel periodo successivo alla conclusione dei lavori ed in particolare i recenti eventi meteo-marini di Novembre-Dicembre 2023, il sistema di difesa della costa della cella 4 di Marina di Pisa ha subito importanti modifiche rispetto alla geometria progettuale originaria che ne hanno sensibilmente ridotto l’efficacia della difesa della costa sotto l’azione di mareggiate importanti.

Il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ha affidato il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione relativa allo studio di Fattibilità Tecnico Economica ed esecutiva per l’attuazione dell’intervento 2018 EMA0056: "Adeguamento funzionale delle opere esistenti a protezione dell’abitato di Marina di Pisa - Cella 4 - nel Comune di Pisa”. L’attività progettuale è stata sviluppata tenendo conto degli indirizzi e delle opere di difesa



già realizzate fino ad oggi dal Genio Civile Valdarno Inferiore, la cui efficacia è stata riconfermata dagli approfondimenti e dalle verifiche eseguite dalla società AM3, spin-off accademico dell'Università degli Studi di Firenze, tramite modellazione fisica e numerica, eseguita nell'ambito dell'incarico per l'esecuzione e l'aggiornamento dello "Studio Complessivo di Modellazione Numerica e Fisica delle Opere Prioritarie dell'intervento di Difesa dell'abitato e di Ottimizzazione delle Opere a Protezione del Litorale di Marina Pisa". La modellazione fisica e numerica, ha consentito di testare e verificare l'efficacia delle diverse possibili configurazioni e delle soluzioni integrative da potere attuare per conseguire il potenziamento del sistema di protezione dalle mareggiate dell'abitato di Marina di Pisa in corrispondenza del tratto di litorale compreso tra Piazza delle Baleari e Via Francardi (Cella 4).

Richiesta oggetto del presente parere

Ciò premesso, il progetto di modifica dell'impianto in oggetto si configura come un progetto di modifica, funzionale alla tutela delle opere di difesa esistenti, realizzate e concluse con precedente intervento di cui alla Determina Dirigenziale n. 999 del 22/02/2013 della Provincia di Pisa.

Il progetto esecutivo originario, in corrispondenza del tratto di litorale compreso tra Piazza delle Baleari e Via Francardi (Cella 4), prevedeva:

- salpamento delle scogliere emerse 4 e 5 con sommergenza a -1m s.l.m.m;
- traslazione dell'asse di posizionamento delle scogliere sommerse 4 e 5 verso mare, allineandolo con l'asse della scogliera sommersa n.6 e ampliamento della cresta fino a 20 m;
- completamento, a tergo delle scogliere 4 e 5, di una spiaggia artificiale in ghiaia.

I modelli dell'epoca indicavano, per la spiaggia in ghiaia, un allungamento della berma di circa 30 - 40 mt in piano partendo dall'allora esistente scogliera radente che si sviluppava per circa 15 metri verso il mare, la quota della berma era prevista a +3.00 sul l.m.m. Nel complesso, la linea di riva della spiaggia in ghiaia precedentemente ipotizzata avanzava dal riferimento della strada di circa 45 - 55 mt. L'attuale avanzamento ipotizzato di circa 61 mt della berma deriva principalmente dalle ulteriori verifiche delle condizioni climatiche che hanno individuato un sovranzo di 80 cm a fronte dei 60 cm stimati nei modelli precedenti.

I rilievi attuali restituiscono una spiaggia in ghiaia quasi del tutto assente; la distanza della linea di riva si assesta intorno ai 20 m, comprensivi di circa 15 m di difesa radente in massi naturali.

La barriera soffolta, realizzata in massi naturali di III e IV categoria, con sommergenza nominale di -1 m s.l.m.m. ha subito un progressivo abbassamento del suo profilo originario rispetto al livello medio mare. Il paramento lato mare, procedendo verso sud risulta non regolare e più ripido.

Si è reso pertanto necessario e urgente intervenire per il ripristino della funzionalità del sistema difensivo della sola cella 4, riportandolo alla configurazione iniziale e potenziando il sistema di protezione dalle mareggiate di quel tratto di litorale

L'attuazione dell'intervento richiede un rilevante impegno economico che, per i soli lavori, stimano un fabbisogno complessivo di circa 7,3 milioni di euro, che al momento non sono integralmente disponibili. Il proponente ha ritenuto pertanto necessario procedere per stralci successivi, comunque finalizzati al raggiungimento della configurazione finale prevista.

E' stato redatto un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica P.F.T.E. che prevede: la ricostituzione dell'arenile in ghiaia, ormai quasi del tutto assente, con materiale analogo a quello già presente, con un modesto avanzamento a mare della spiaggia in ghiaia, rispetto al progetto valutato nel 2013, di circa 5-10 m, mantenendo



la quota +3 m sul medio mare; il potenziamento della esistente barriera soffolta di circa 10 metri verso mare, ma nei limiti di quanto previsto nel precedente progetto del 2013.

Il proponente nella documentazione trasmessa, a supporto della non sostanzialità – a suo avviso - delle modifiche in esame, evidenzia che:

- il progetto in esame ricalca completamente le impostazioni progettuali del precedente intervento già sottoposto a verifica di VIA nel 2013, le modalità di esecuzione dei lavori sono del tutto simili, non si incrementano significativamente i quantitativi dei materiali impiegati; le tipologie dei materiali sono del tutto analoghe a quelle precedentemente previste;

- il progetto definitivo 2013 prevedeva:

- i lavori di costruzione delle opere all'interno di un cantiere di circa 58.000 mq;
- giorni di lavoro 280;
- materiale per scogliera circa 45.000 mc
- ghiaia per ripascimento arenile 60.000 mc, con 7.000 viaggi, in 190 gg lavorativi, max 38 viaggi al giorno;

il nuovo progetto prevede:

- i lavori di costruzione delle opere all'interno di un cantiere di circa 30.000 mq;
- giorni di lavoro 120;
- materiale per scogliera circa 15.000 mc
- ghiaia per ripascimento arenile 71.000 mc, con 3.800 viaggi da 30 tonn cad, in 120 gg lavorativi, 32 viaggi al giorno;

- il percorso ottimale per raggiungere e smistare i mezzi d'opera presso il cantiere di lavoro resta:

- cava di carico (varia localizzazione);
- percorso autostradale sino alla stazione di Pisa Centro;
- percorrenza della S.G.C. sino alla località San Piero (Pisa);
- utilizzo della viabilità provinciale sino al cantiere (viale D'Annunzio e strada costiera).

- per quanto riguarda la scogliera soffolta occorre evidenziare che i lavori saranno svolti esclusivamente via mare. Gli inerti in fornitura proverranno da cave e saranno trasportati nello specchio d'acqua interessato dai lavori tramite mezzi navali;

- gli specchi acquei oggetto delle lavorazioni sono prossimi alla riva e privi di ecosistemi sensibili quali le praterie di *Posidonia oceanica*;

i fondali interessati dal progetto sono già stati oggetto di ripascimento con il medesimo materiale (ghiaie);

- il cantiere avrà un unico accesso in corrispondenza di piazza delle Baleari. L'area tecnica e di cantiere sarà delimitata da una recinzione per tutto il fronte dei lavori e sarà confinante con la terrazza prospiciente piazza delle Baleari. L'area dei lavori sarà completamente esterna alla viabilità ordinaria, compresi il marciapiede e la pista ciclabile, pertanto le uniche interferenze possibili possono essere quelle in entrata ed in uscita dal cantiere. Non sarà possibile per i mezzi sostare al di fuori dell'area di cantiere. I mezzi per la fornitura potranno accedere all'interno dell'area di cantiere ed effettuare le operazioni di scarico e le manovre di marcia e retromarcia;

- i lavori saranno svolti tenuto conto della stagione balneare dal 1 ottobre al 30 aprile e quindi nei 7 mesi invernali. Le attività si svolgeranno in periodo di riferimento diurno;

- data la tipologia dei materiali utilizzati, l'emissione delle polveri diffuse è da considerarsi limitata, pertanto saranno attuati tutti quelli accorgimenti tecnici e gestionali quali la copertura con teloni del materiale trasportato dai mezzi al fine di ridurre l'emissione di polveri dovute al transito dei mezzi e delle operazioni di scarico.



Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e nella documentazione agli atti, come sopra evidenziato, il progetto di modifica in esame rispetto a quello valutato in sede di procedimento di verifica di cui al DD. n. 999/2013 della Provincia di Pisa:

- non determina un aumento dei fattori di impatto già valutati in sede di verifica del 2013 con particolare riferimento al rumore, emissioni in atmosfera, traffico indotto e interessamento ecosistemi tutelati o una sua diversa localizzazione;

- è finalizzato a ripristinare il progetto valutato nel 2013 al fine di garantire di nuovo una adeguata difesa dell'abitato di Marina di Pisa tenendo di conto delle conoscenze acquisite sulle mareggiate che hanno recentemente coinvolto il litorale pisano; sono state infatti previste alcune modifiche progettuali tese ad evitare il ripetersi delle conseguenze degli eventi meteo-marini di Novembre-Dicembre 2023, che ne avevano sensibilmente ridotto l'efficacia;

si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8, lettera t), dell'allegato IV parte seconda d.lgs.152/2006, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

"1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;

b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;

c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;

d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;

e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.";

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

" [...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]"



Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7 lettera n) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- la l.r. 22/2015;

dato atto degli “Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006” (Ministero Ambiente, Creiamo PA, 2019);

vista la tipologia progettuale di cui alla direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, allegato II (opere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità), punto 10.k): “Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere”;

dato quindi atto che la direttiva VIA esclude dalla suddetta tipologia progettuale gli interventi di manutenzione e di ricostruzione;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che:

il progetto di difesa dell'abitato di Marina di Pisa è già stato oggetto di un procedimento di verifica di VIA nel 2013, concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

rispetto all'opera di difesa dell'abitato di Marina di Pisa valutato positivamente nel 2013, sono previsti alcuni interventi migliorativi tesi a garantire una migliore protezione dell'abitato di Marina di Pisa, con riferimento a future mareggiate analoghe per intensità a quelle del Novembre-Dicembre 2023;

rilevato che il progetto di modifica proposto, rispetto all'assetto progettuale valutato nel 2013, non determina modifica delle caratteristiche o del funzionamento dell'opera di difesa della costa e non sono previsti incrementi di significativi dimensione o cambiamento di localizzazione o cambiamento di tecnologia; il previsto potenziamento del sistema di difesa costiera è necessario in quanto l'attuale assetto non si è dimostrato efficace durante le recenti mareggiate che hanno investito il litorale; non è prevedibile l'incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto all'assetto progettuale valutato nella verifica di VIA del 2013; è opportuno suggerire al proponente l'adozione di buone pratiche per la corretta gestione ambientale del cantiere;

si ritiene quindi che il progetto di modifica, rispetto all'assetto progettuale del 2013, non sia sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente; il progetto di modifica in esame non rientra tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Si raccomanda al proponente:



- l'adozione delle buone pratiche per la gestione della fase di cantiere, di cui alle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” (ARPAT, gennaio 2018);
- di organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.
- di uniformarsi alle indicazioni 4.2 e 4.3 e 4.4 (per l'accesso in sicurezza al cantiere e per l'entrata e uscita dei mezzi dal cantiere), individuate nel decreto di verifica n. 999 del 22/02/2013 della Provincia di Pisa.

Si ricorda al proponente:

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativamente ai lavori da svolgersi ed adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree interessate;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n. 72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al Settore Genio civile Valdarno inferiore e ai propri consulenti, l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG/PDA



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.